

STATUTO

CONSORZIO TELOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG VIA
A. GRANDI 10/I

Numero REA: PG - 369076

Codice fiscale: 03974360541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

AL "A" all'atto
n. 13353 di Racc.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1

(Costituzione e denominazione, sede)

E' costituita in Consorzio come Società Cooperativa, ai sensi degli artt. 27 del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, 2511 e seguenti cod. civ. e dell'articolo 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una Società Cooperativa Sociale con fini consortili a mutualità prevalente denominata: "CONSORZIO TELOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", che potrà altresì assumere la denominazione abbreviata di "TELOS C.S.C.S.". Nel seguito del presente statuto, essendo il Consorzio costituito come Società Cooperativa Sociale, il "CONSORZIO TELOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" sarà indicato per brevità come Società, mentre si avrà riguardo ai componenti dell'ente definendoli sia come "soci" che come "Cooperative consorziate".

La sede è nel Comune di Città di Castello.

Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, se compatibili.

Ove siano superati i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, cod. civ., relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere, senza indugio, convocata l'assemblea per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Per i rapporti con la Società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso tale strumento e ne facciano espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

Art. 2
(Durata)

La durata è fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 3

(Scopo mutualistico)

La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, con il fine di: perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; il tutto ai sensi dell'art. 2520 cod.civ., dell'art.27 del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e della Legge 381/1991; perseguire lo scopo mutualistico svolgendo in forma associata consortile il coordinamento, la promozione e la realizzazione di servizi, consentendo ai soci di ottenere il vantaggio economico di contrarre con la Società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
L'atto è stato depositato in data 08/02/2025
L'atto è stato depositato in data 08/02/2025

La società persegue inoltre lo scopo di procurare beni o servizi alle seguenti categorie di soggetti: persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, immigrati, ex detenuti, apolidi, rifugiati e comunque a tutti i soggetti che necessitano di intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico.

La Società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna.

La Società si propone di migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri soci, di favorire lo sviluppo della loro attività d'impresa, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando ai soci medesimi servizi a condizioni vantaggiose e realizzando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle proprie consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di assistenza nella gestione di attività di servizi socio sanitari assistenziali ed educativi.

La Società pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente o da assegnare alle proprie consorziate che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità; potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Per il conseguimento dello scopo sociale la Società provvede a:

- a) istituire e gestire laboratori protetti, comunità terapeutiche, centri di riabilitazione, centri aperti ed altre strutture residenziali o semi-residenziali dedicate a soggetti con particolari situazioni di fragilità fisica, psichica e/o di emarginazione sociale ed ogni altra iniziativa in area sanitaria, socio sanitaria, sociale ed educativa;
- b) assumere sia in nome proprio che per conto delle Cooperative consorziate, contratti e/o convenzioni per forniture di prodotti e servizi di qualsiasi genere e specie, purchè rientrino nell'oggetto sociale delle Cooperative consorziate, secondo le norme e le procedure stabilite dalle leggi speciali vigenti anche promuovendo, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, la costituzione di raggruppamenti temporanei d'impresa o altre modalità consociative. La Società, quando agisce in nome e per conto delle Cooperative consorziate, ha la potestà di cumulare in sé i requisiti tecnici, economici e personali delle Cooperative consorziate stesse oltre a quelli delle Cooperative consorziate destinate a svolgere materialmente il servizio;
- c) stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a

gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti a) e b) da affidare in esecuzione alle Cooperative consorziate oppure da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private;

d) offrire attività di assistenza e consulenza alle Cooperative consorziate per la trattazione e l'acquisizione di convenzioni da parte di Enti pubblici territoriali, altri Enti o imprese pubbliche, soggetti privati;

e) organizzare corsi di addestramento, formazione, riqualificazione professionale del settore, promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti, Associazioni ed organismi interessati, nonché corsi per la formazione e qualificazione professionale, tecnica e manageriale degli organismi dirigenti delle Cooperative consorziate;

f) promuovere la ricerca, finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi anche tramite la partecipazione ad organismi economici promossi da altri consorzi o cooperative, aventi lo scopo di sviluppare ricerche di nuove attività;

g) coordinare il rapporto con gli enti pubblici.

Le attività sopra elencate potranno essere esercitate sia in proprio che in forma consortile, secondo le deliberazioni di volta in volta assunte dal consiglio di amministrazione.

La Società potrà:

- svolgere qualunque altra attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci nel rispetto della Legge n. 381/91.
- costituire o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies cod. civ.;
- ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
- emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 cod. civ., disciplinati da apposito regolamento;
- istituire rapporti di collaborazione, alleanze o assumere partecipazioni in altre società, istituti, associazioni, organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

La società potrà infine compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 5

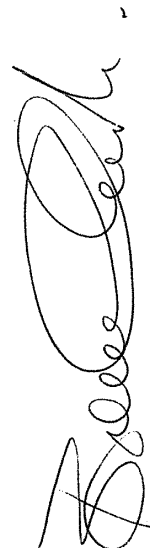
(Caratteristiche dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalle normative tempo per tempo vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali.

Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società, intendono perseguirne gli scopi:

a) le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge



Paolo Cetti Paolo

Paolo Cetti

381/91;

b) altre cooperative, sociali ed anche non sociali (fermo rimanendo il limite di cui al superiore comma 2), che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla Società.

Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6

(Procedura di ammissione)

La cooperativa che intende essere ammessa a far parte della Società, deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta e controfirmata contenente:

- a) l'esatta denominazione della Cooperativa e la sua sede legale;
- b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;
- c) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;
- d) l'importo della quota sociale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti e secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) certificazione attestante che la cooperativa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
- g) copia dell'atto costitutivo e statuto della Cooperativa ed eventuali regolamenti interni vigenti;
- h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni o l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda e il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

Sulla domanda di ammissione, previo accertamento dei requisiti di cui al superiore art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate al medesimo art.5, delibera il Consiglio di Amministrazione (secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta) entro sessanta giorni dalla presentazione, stabilendo le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione è comunicata al nuovo socio, con invito a provvedere entro il termine stabilito dal Consiglio al versamento della quota di capitale sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo.

L'adempimento delle incombenze su indicate è condizione per l'acquisizione della qualità di socio che diverrà operante a tutti gli effetti dalla data di iscrizione nel libro soci.

La delibera di ammissione perde ogni efficacia giuridica, qualora, trascorso il termine stabilito dal Consiglio, il socio non abbia provveduto ad adempiere ai versamenti suddetti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

(Obblighi dei soci)

Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) al versamento delle somme secondo quanto previsto dall'articolo 2525 cod. civ., della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione, le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede dell'impresa ed a fornire le notizie richieste dalla Società;
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle varie attività nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea, in particolare instaurando rapporti mutualistici con la Società.

Art. 8

(Domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti societari i soci eleggono a proprio domicilio quello risultante dal libro dei soci.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione della loro sede.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 10

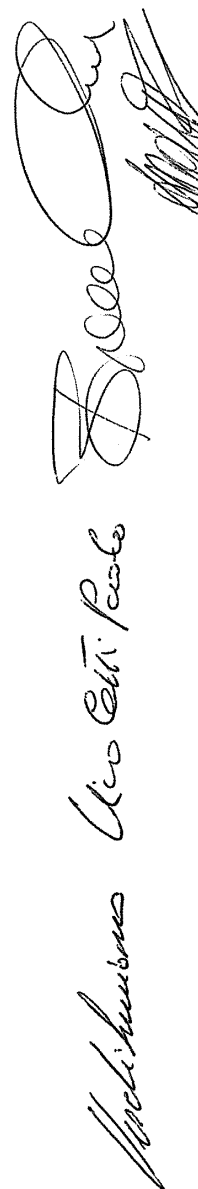
(Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:

- a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
- b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
- c) qualora si trovi in stato di liquidazione: in tal caso il liquidatore ha diritto di chiedere ed ottenere il rimborso delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate, nei limiti della loro effettiva liberazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con



lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto.

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

Il recesso produce effetto con le modalità e nei tempi stabiliti dell'articolo 2532 cod. civ..

Il socio che recede conserva tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione di diritto è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano stati dichiarati falliti o assoggettati ad altre procedure concorsuali.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso;
- b) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo;
- c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione,
- d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;
- e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti;
- f) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato.

La delibera di esclusione è di competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere annotata nel Libro Soci.

Prima di deliberare sull'esclusione, il Consiglio di Amministrazione deve accordare al socio un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.

La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine di 30 (trenta) giorni successivi alla sua adozione, a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R. o PEC, e produce effetto

con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.

Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.

Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli notificata presso la Casa comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.

Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12

(Effetti del recesso e dell'esclusione)

Il recesso e l'esclusione hanno decorrenza dalla data in cui i soci interessati hanno cessato a tutti gli effetti di far parte della Società e, quindi, dalla loro cancellazione dal libro soci.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, ovvero attraverso l'erogazione del ritorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma (eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale) avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies cod. civ..

Il pagamento deve essere fatto, al netto dei crediti tutti vantati a qualsiasi titolo dalla Società, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti od esclusi sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi assunti nei confronti della Società fino alla data in cui il recesso o l'esclusione hanno effetto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 13

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci come disposto dal presente statuto;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito o previsto per legge;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la Società con il suo



patrimonio, ed i soci limitatamente all'importo delle quote sottoscritte.
Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 14
(Capitale sociale)

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi né sottoposte a pegno o ad altri vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, considerandosi vincolate a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il versamento della quota sottoscritta dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, anche frazionati, previsti nella delibera da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
(Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle normative tempo per tempo vigenti, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, nel rispetto del principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente art.4..

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può ratificare lo stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuati dagli amministratori.

Art. 16
(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 2478 bis e 2364 cod. civ., con l'obbligo, in questo caso, per il Consiglio di Amministrazione, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ.:

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi

statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società;

- le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci e all'esclusione degli stessi;
- le indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente, di cui all'art. 2513 cod. civ.;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545 cod. civ.;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545 sexies cod. civ..

Il bilancio, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dell'organo di controllo, ove nominato, dovrà essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale nel minimo imposto dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura minima stabilita dalla legge;
- c) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà determinata dall'assemblea in conformità a quanto stabilito dalle normative tempo per tempo vigenti;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile;
- f) ai fini mutualistici ed assistenziali in conformità alle decisioni adottate in merito dall'Assemblea.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 17

(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
- c) la nomina, se obbligatoria per legge o ritenuta opportuna, dell'organo di controllo;
- d) il conferimento e la revoca, sentito l'organo di controllo, se nominato, dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni;



- h) la delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta da soggetti che abbiano richiesto di essere ammessi quali soci della Società;
- i) la delibera sull'eventuale erogazione di ristorni;
- l) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- m) la delibera sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Società e sulla nomina, poteri, e remunerazione dei liquidatori, loro revoca e revoca della liquidazione;
- n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- o) la delibera sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Art. 18 (Assemblea)

Le decisioni dei soci vengono assunte in assemblea, con metodo collegiale. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata o tramite PEC, inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori, e i sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti. Allo scopo, perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo se nominato, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 19 (Quorum)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati (fatti salvi i casi in cui siano inderogabilmente previste dalla legge specifiche maggioranze).

**Art. 20
(Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; tuttavia ai sensi del terzo comma dell'articolo 2538 cod. civ., il socio cooperatore persona giuridica, che abbia sottoscritto una quota pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila) avrà diritto a due voti.

Tutte le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 17, 18 e 19 in cui si faccia riferimento a quorum e maggioranze dovranno essere interpretate con riferimento ai voti come sopra effettivamente attribuiti a ciascun socio.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea, non può essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, ai dipendenti della società né delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un altro socio.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche tramite posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della Società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio o video conferenza, a condizione che:

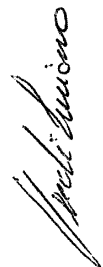
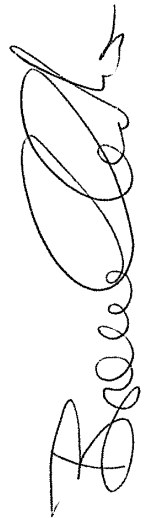
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- ritenendosi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

**Art. 21
(Votazioni)**

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il voto deve sempre essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

Art. 22



(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti, a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione della stessa; non è richiesta la presenza di un segretario nei casi in cui, per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea si tenga in presenza di un Notaio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

Possono essere nominati amministratori anche non soci, in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Assemblea ne determinerà il numero prima di procedere alla loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, che lo presiede, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, da spedirsi anche ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo di posta elettronica od altro apposito mezzo (che possa garantire la prova dell'avvenuta ricezione), in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, se intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal presidente e dal segretario, le cui funzioni sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da altra persona nominata da chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il presidente ne ravvisi la necessità, possono essere validamente tenute in audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Art.24

(Competenze del Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza)

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri di gestione della Società ed, in via indicativa, ad esso spetta e compete di provvedere e deliberare su:

- l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- l'ammissione dei nuovi soci;
- il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo a carico dei nuovi soci da sottoporre all'Assemblea;
- i controlli e le ispezioni da eseguire sull'attività dei soci;
- l'assunzione, l'inquadramento e retribuzione dei dipendenti;
- tutte le materie che il presente statuto non rimette alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- redige il bilancio;
- predispone i progetti dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula gli atti e i contratti relativi all'esercizio dell'attività sociale;
- assume obbligazioni, anche cambiarie, contrae mutui e finanziamenti in genere, anche con garanzie ipotecarie, contrae aperture di credito;
- può nominare procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, agli Amministratori Delegati (secondo quanto stabilito nella delibera di nomina).

Al Vice Presidente, ove nominato, è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art.25

(Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)

Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Art. 26

(Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:

- un emolumento annuo complessivo;
- un'indennità di fine rapporto, da costituirsi tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

(Norme generali)

Al verificarsi dei presupposti previsti dalle normative tempo per tempo vigenti o quando sia ritenuto opportuno, la Società procede alla nomina dell'organo di controllo (anche monocratico, ove consentito dalle normative tempo per tempo vigenti).

Per la composizione ed il funzionamento di tale organo, si applicano, in quanto compatibili con la natura cooperativistica, le norme di cui agli artt. 2477 e successivi cod. civ..

Il controllo contabile, ove disposto per legge, o se deliberato dall'assemblea, è esercitato dall'organo di controllo o da un revisore unico, ai sensi degli artt. 2409-bis e successivi cod. civ.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

All'organo di controllo spetta la remunerazione annuale determinata dall'Assemblea.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI INTERNI - CLAUSOLE MUTUALISTICHE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28

(Regolamenti interni)

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto sociale il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod. civ., predispone i regolamenti interni della Società e li

sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Art. 29

(Clausole mutualistiche)

Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art. 2514 cod. civ., la Società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 30

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ad opera di un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento della Camera Arbitrale dell'Umbria. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamandosi esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art. 40 del D.lgs. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art. 38-40 del D.lgs. 5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Qualora, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà deferita alla decisione di un unico arbitro nominato dalla Camera Arbitrale dell'Umbria.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà regolato dagli articoli da 34 a 37 del D.lgs. 5/2003 e, per quanto non contrastante con esso, dal suddetto Regolamento della Camera Arbitrale dell'Umbria, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

(Scioglimento)

La Società si scioglie:

- per il decorso del termine stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione dell'Assemblea;
- per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea;